



Bruxelles, 5.1.2021
COM(2021) 1 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni del consiglio e dell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini

ALLEGATO I

Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio e dell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini

1. PRINCIPI

Nel quadro delle riunioni del consiglio e dell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini l'Unione:

- (a) agisce conformemente agli articoli 192 e 145 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 10 dicembre 1982 e all'obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino. Tale obbligo generale comprende la responsabilità di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino proveniente da qualsiasi fonte, monitorare i rischi o gli effetti dell'inquinamento e valutare gli effetti potenziali delle attività condotte sotto la giurisdizione e sotto il controllo degli Stati aderenti che possono provocare inquinamento grave o cambiamenti significativi e nocivi nell'ambiente marino (articoli 194, 204 e 206). In particolare gli Stati aderenti devono adottare misure per proteggere e preservare ecosistemi rari o fragili. In linea con l'articolo 196, paragrafo 1, e l'articolo 209, essi devono inoltre prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento che deriva dall'impiego di tecnologie poste sotto la loro giurisdizione o controllo, anche per quanto riguarda le attività condotte nell'area da navi, installazioni, strutture e altri dispositivi che battono la loro bandiera o sono immatricolati nei loro registri o operano sotto la loro autorità. A norma dell'articolo 145 gli Stati adottano, attraverso l'Autorità internazionale dei fondi marini, norme, regolamenti e procedure appropriate per proteggere e conservare le risorse naturali dell'area e prevenire i danni alla flora e alla fauna dell'ambiente marino;
- (b) agisce conformemente all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce che la politica dell'Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". In tale contesto l'UE dovrebbe assumere una posizione secondo cui i minerali marini presenti nella zona internazionale dei fondi marini non possono essere sfruttati finché gli effetti dell'estrazione mineraria in alto mare sull'ambiente marino, sulla biodiversità e sulle attività umane in mare non saranno stati oggetto di sufficienti ricerche, i rischi non saranno stati compresi e non sia stato dimostrato che le tecnologie e le pratiche operative non comportano danni gravi per l'ambiente, in linea con il principio di precauzione;
- (c) persegue coerenza e sinergia con l'approccio basato sugli ecosistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, all'articolo 10 e agli allegati I e VI, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), e all'articolo 5 della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;

- (d) contribuisce attivamente alle discussioni per garantire che il codice minerario dell'Autorità internazionale dei fondi marini sia solido, in linea con i principi e gli impegni internazionali, e contenga norme ambientali rigorose e applicabili, che siano aggiornate regolarmente tenendo conto dei dati scientifici e delle tecnologie più recenti, nonché della necessità di rispettare l'approccio precauzionale e di effettuare preventivamente valutazioni d'impatto ambientale conformi alle procedure e agli orientamenti del programma per l'ambiente delle Nazioni unite (UNEP)¹;
- (e) garantisce che i regolamenti sullo sfruttamento delle risorse minerarie nell'area siano conformi al diritto internazionale, in particolare alle disposizioni dell'UNCLOS e del diritto internazionale consuetudinario;
- (f) difende la posizione dell'Unione a sostegno degli obiettivi del Green Deal europeo e dell'impegno di non nuocere all'ambiente e l'ambizione dell'Unione europea di assumere un ruolo guida a livello mondiale nella conservazione e nella protezione dell'ambiente, compresi i mari e gli oceani;
- (g) promuove il progresso delle conoscenze scientifiche sugli impatti ambientali e la loro integrazione nel codice minerario dell'Autorità internazionale dei fondi marini;
- (h) fa in modo che la valutazione preventiva del rischio ambientale rispetti le norme più severe e sia sottoposta a un esame rigoroso.

2. ORIENTAMENTI

Date le conoscenze scientifiche limitate e le preoccupazioni circa l'impatto inevitabile, e probabilmente irreversibile, sulla biodiversità e sul clima, è fondamentale garantire che la posizione dell'Unione sull'attività mineraria nei grandi fondi marini sia pienamente conforme all'impegno dell'Unione europea a favore della sostenibilità e fondata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, sull'applicazione del principio di precauzione e sull'approccio basato sugli ecosistemi.

¹ https://elaw.org/system/files/unep.EIA_guidelines.and_principles.pdf

ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio e dell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini

Prima di ogni riunione del consiglio o dell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione del consiglio o dell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione del consiglio o dell'assemblea dell'Autorità internazionale dei fondi marini, sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori per permettere che la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi.